
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 28/03/2019

N. 38

Oggetto :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI E DEFINIZIONE DEI CORRETTIVI DA APPLICARE. DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BORGIO Mario	Sindaco	Presente
TREVES Mario Giovanni Paolo	Consigliere	Presente
CIAMBI Paolo	Presidente	Presente
FORTIS Marco	Consigliere	Presente
JACQUEMET Carmen	Consigliere	Presente
LOVATO Stefano	Consigliere	Presente
LUCCHESI Antonella	Consigliere	Presente
MARESCA Marco	Consigliere	Presente
NEGRO Valerio	Consigliere	Presente
RIVA Lucia	Consigliere	Presente
ROLLANDIN Paolo	Consigliere	Presente
VITALE Serena	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI Maurizio	Consigliere	Presente
MARTINI Massimo	Consigliere	Presente
MENEGHETTI Ruggero	Consigliere	Presente
MERLIN Giacinta	Consigliere	Presente
TRECCATE VINCENZO	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 17

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'ANNA ELOISA DONATELLA.

Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 21 del vigente Statuto Comunale;

VISTI:

- l'art. 13, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 (cd. Salva Italia), il quale stabilisce che l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, per la cui identificazione restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.gs. 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell'I.C.I.;
- l'art. 36, comma 2) della Legge n° 248/2006, il quale stabilisce che "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
- L'articolo 5, comma 5, sempre del D. Lgs. n° 504/1992 istitutivo dell'ICI ed espressamente richiamato dal Decreto "Salva Italia", definisce che la base imponibile dell'area fabbricabile, alla quale applicare l'aliquota d'imposta, è costituita dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".

VISTO, l'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., il quale dispone che *"per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"*;

VISTO altresì l'art. 11-quaterdecies, comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248, la quale dispone che *ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo*;

VISTO altresì il successivo art. 36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. decreto Bersani), il quale, sempre in materia di interpretazione della definizione di area edificabile ai fini tributari, ha stabilito che *ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del*

medesimo;

CONSIDERATO che la legittimità di tale duplice intervento normativo è stata confermata:

- dalla Corte Costituzionale, la quale, in prima battuta con l'Ordinanza del 27 febbraio 2008 n. 41, ha ribadito la legittimità dell'interpretazione dettata dal Legislatore, evidenziando che l'edificabilità di un terreno e la conseguente imponibilità ai fini I.C.I. deve essere verificata in base alle sole previsioni del Piano Regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, essendo sufficiente, ai fini fiscali, l'astratta edificabilità del suolo a giustificare la valutazione del terreno secondo il suo valore venale ed a differenziare radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili;
- dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, nella sentenza 30 novembre 2006 n. 25506, ha chiarito che «il testo della legge non consente più di distinguere a seconda delle fasi di lavorazione degli strumenti urbanistici, perché se è stato adottato l'avvio della procedura per la formazione del P.R.G., la situazione in movimento non consente più di beneficiare del criterio statico della valutazione automatica (*id est*, della valutazione connessa, D.Lgs. 504/1992, art. 5, ex comma 7, al reddito dominicale risultante in Catasto): quello che interessa al Legislatore fiscale è la necessità di adottare un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada (non necessariamente senza ritorno) della edificabilità, atteso che normalmente ... già l'avvio della procedura per la formazione del P.R.G. determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo (riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali).

Nella propria sentenza, la Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato le diversità delle finalità della legislazione urbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale: la prima tende a garantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo *jus aedificandi*, che non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati (garantendo la compatibilità degli interessi individuali con quelli collettivi); la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello *jus aedificandi*, fino al perfezionamento dello stesso, specificando che lo *jus aedificandi* e lo *jus valutandi* poggiano su differenti presupposti (il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure: non si può costruire se prima non sono definite tutte le norme di riferimento; si può valutare un suolo considerato a vocazione edificatoria, anche prima del completamento delle relative procedure; ... i tempi ancora necessari per il perfezionamento delle procedure, con tutte le incertezze riferite anche a quelli che potranno essere i futuri contenuti prescrittivi, entrano in gioco come elementi di valutazione al ribasso).

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che *la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non edificabili, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore*, perché con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso;

CONSIDERATO:

- che tale duplice intervento normativo, se da un lato ha confermato che l'imponibilità delle aree edificabili ai fini I.C.I. (così come in generale ai fini delle altre imposte gravanti sul patrimonio) deve intendersi legata alle semplici risultanze del Piano regolatore, a prescindere dalla effettiva edificabilità di fatto, non ha comunque risolto il problema della valorizzazione attribuibile a quelle aree che, pur se teoricamente edificabili in base alle previsioni dello strumento urbanistico, risultano di fatto soggette a vincoli ovvero alla preventiva adozione di strumenti urbanistici di dettaglio, sicuramente in grado di

differenziarle dalle aree immediatamente utilizzabili a fini edificatori o comunque non vincolate, incidendo di conseguenza sul loro valore;

- che, in questi ultimi anni, l'attenzione della giurisprudenza si è concentrata sull'aspetto della valorizzazione delle aree edificabili, nel tentativo di fornire un quadro completo in ordine ai criteri di imposizione delle aree, per contemperare la definizione del momento impositivo con una individuazione del valore imponibile che non sia più fissa per tutti i terreni aventi le medesime caratteristiche sotto il profilo urbanistico, ma che tenga conto delle singole peculiarità di ogni area edificabile, intese come elementi di valorizzazione o di svalutazione della singola area rispetto a quella definita sulla carta dallo strumento urbanistico;
- che tale valutazione deve necessariamente vedere compartecipi, in particolare a fronte dell'introduzione di un'imposta che non ha più quale unico soggetto attivo il Comune, ma anche lo Stato, gli organi istituzionali (in primo luogo il Comune, ma anche l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio del Registro, così come l'Agenzia del Territorio), al fine di individuare dei criteri estimativi delle aree edificabili che, senza giungere a richiedere la predisposizione di una perizia per valutare ogni singolo terreno, siano rispondenti alle effettive caratteristiche delle diverse aree edificabili, in modo da poter riconoscere ad ognuna un corretto valore imponibile, in applicazione del principio di capacità contributiva dettato dall'art. 53 della Costituzione;
- che ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della L. n° 289/2002 "i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente".

RITENUTO opportuno stabilire, per introdurre un corretto criterio di valorizzazione delle aree edificabili, con riferimento in particolare alla decorrenza dell'imposizione a fronte della disposizione interpretativa dettata dall'art. 36, comma 2 L. 248/2006, che l'applicazione dei valori individuati nella presente delibera debba decorrere dall'anno d'imposta 2019;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23/03/2017 e n. 70 del 26/10/2017;

VISTE le precedenti deliberazioni adottate dal Comune di Saint-Vincent circa la valorizzazione delle aree edificabili ai fini I.C.I., ed in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2000 con la quale si approvavano le tabelle dei valori delle aree edificabili ai fini ICI e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.02.2012 relativamente all'approvazione delle aliquote IMU e della rivalutazione dei valori delle aree fabbricabili; le successive n. 4 del 28/2/2013, n. 11 del 13-03-2014, n. 17 del 24-3-2015, n. 35 del 20-4-2016, n. 13 del 23-3-2017, n. 24 del 26-2-2018, n. 6 del 26-2-2019;

RITENUTO che la finalità della presente delibera sia di individuare i valori medi di stima in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, sulla base di apposita perizia effettuata dall'ufficio tecnico, ovvero da terzi professionisti, ovvero avvalendosi dei dati determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Ufficio del Territorio, che costituiscono base per l'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi;

RICHIAMATA la disciplina delle aree fabbricabili come regolata all'art 6 comma 3 del vigente Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO:

- che sono soggette all'Imposta Municipale Propria/I.C.I. le aree edificabili qualificate come

tali nel Piano Regolatore Generale adottato, sulla base del costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui lo strumento urbanistico costituisce il parametro fondamentale per la discriminazione del carattere agricolo o edilizio del suolo espropriato, restando priva di rilevanza la sussistenza della c.d. edificabilità di fatto;

- che si introducono specifici indici di *riduzione* del valore di mercato per le aree che siano soggette a vincoli urbanistici, da ridursi progressivamente in relazione all'effettiva concretizzazione dell'edificabilità;
- che la valutazione delle aree viene fatta a seguito dell'attribuzione di un valore base a metro quadrato (c.d. valore pieno), suscettibile di riduzione per le aree soggette a vincoli, sulla base di specifici indici di deprezzamento appositamente individuati;

PRECISATO:

- che tali valori devono peraltro intendersi come valori medi, pur se determinati in base alle effettive risultanze del mercato, e che, pertanto, non si darà comunque luogo a rimborsi d'imposta nei confronti dei soggetti che abbiano provveduto a versare l'IMU sulla base di valori di mercato più elevati;
- ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, con apposita documentazione, che sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Comune;

CHIARITO, in ogni caso, che i valori medi di mercato espressi nelle schede sono da ritenersi puramente indicativi, e quindi non vincolanti, sia al fine della determinazione del valore imponibile di mercato ai sensi del già citato articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, da parte del soggetto passivo, sia da parte dell'Ufficio cui è demandata la verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o utilizzato per la determinazione dell'imposta dovuta/versata. Ai fini della valutazione delle aree occorre comunque riferirsi al valore di mercato, i valori tabellari, quindi, possono orientare, senza efficacia vincolante, sia il contribuente che l'Ufficio.

SENTITO l'Assessore Marco Maresca illustrare la proposta;

Il Consigliere Ruggero Meneghetti: *"l'assetto della delibera parla di IMU ma vale anche per la TASI; e va detto perché credo che TASI su terreni inedificabili sia un obbrobrio";*

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano

Consiglieri Presenti:	17
Consiglieri Votanti:	17
Voti favorevoli:	17
Voti contrari:	/
Consiglieri astenuti:	/

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, per l'anno d'imposta 2019, i valori medi di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria come individuati nella tabella riepilogativa (allegato A), che si riporta in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

2. **DI DARE ATTO** che le aree edificabili individuate dal P.R.G.C. vigente, sono inserite in un elenco che non ha valore esaustivo, e che pertanto i proprietari di aree edificabili sono tenuti al versamento dell'Imposta Municipale Propria anche se non inserite in tale elenco;

3. **DI STABILIRE CHE:**
 - per le aree per le quali non abbia determinato un valore medio di riferimento, sarà possibile determinare l'imposizione per analogia rispetto a quelli di aree simili individuate nella tabella allegata;
 - eventuali versamenti effettuati sulla base di valori di mercato più elevati, superiori a quelli sopra determinati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d'imposta;
 - ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, con apposita documentazione, che sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Comune
 - a fronte di atti pubblici riportanti valori superiori a quelli individuati dal Comune, gli stessi dovranno essere assunti a riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta per l'anno di stipulazione dell'atto e per gli anni pregressi.

POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LA CAPACITA' EDIFICATORIA SUL LOTTO			
Riduzione applicabile al valore base a tutta la superficie della particella	INTERFERENZE O LIMITAZIONI	Servitù In presenza di servitù pubbliche insistenti sull'area qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione della stessa	10%
		Fasce di rispetto Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori;	10%
I correttivi di cui sopra SONO cumulabili tra loro			

Riduzione applicabile al valore base a tutta la superficie della particella interessata	URBANIZZAZIONE AREA	Aree soggette a strumenti urbanistici attuativi: sino alla data di approvazione del relativo strumento urbanistico attuativo o della relativa convenzione, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore pieno, computato sull'intera superficie dell'area. A seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo o della relativa convenzione non verrà più applicato alcun indice di deprezzamento del valore pieno, da computarsi sempre sull'intera superficie territoriale dell'area, a prescindere dalle eventuali dismissioni:	20%
		Aree di nuovo impianto in pendenza di approvazione del P.R.G: per tutte le aree che siano state inserite per la prima volta tra le aree fabbricabili del P.R.G. verrà applicato, sino alla data di definitiva approvazione del P.R.G., un indice di deprezzamento pari al 70% del valore pieno, computato sull'intera superficie dell'area.	70%
		Vincolo preordinato all'esproprio Aree totalmente vincolate a servizi ed attrezzature di uso pubblico, preordinate ad esproprio salvo che possano formare oggetto di trasferimento della capacità edificatoria su lotti confinanti o contigui	15%
I correttivi di cui sopra NON SONO cumulabili tra loro			
CON LIMITATA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LA CAPACITA' EDIFICATORIA (quando il mappale può/non può essere accorpato a terreni limitrofi per formarne un unico lotto o quando non risulti possibile la cessione della capacità edificatoria a favore di terreni confinanti o contigui suddivisi da strada o percorso pubblico purché prospicienti nell'ambito della medesima sottozona)			

Riduzione applicabile al valore base a tutta la superficie della particella interessata	ASPETTI FISICI DEL TERRENO	<p>Particolare configurazione dell'area e aree di superfici ridotte</p> <p>Nel caso di particelle catastali edificabili di forma irregolare o di dimensioni inferiori a 100 mq che a seguito del rispetto delle distanze minime previste dal P.R.G.C., non consentano il pieno sfruttamento della capacità edificatoria prevista (con riferimento alla SCU per destinazione residenziale, ovvero per la destinazione prevalente qualora diversa da quella residenziale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di impossibilità al trasferimento della capacità edificatoria su particelle confinanti o contigue verrà applicato un indice di deprezzamento proporzionale alla percentuale di edificabilità effettiva fino a una possibile riduzione pari al 90% in caso di inedificabilità totale. - in caso di possibile trasferimento della capacità edificatoria su particelle confinanti o contigue (ipotesi da dimostrare con specifica relazione tecnica) verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 30%. 	Riduzione variabile

	<p>CON POSSIBILITA' DI TRASFERIMENTO DI CAPACITA' EDIFICATORIA (quando il mappale può essere accorpato a terreni limitrofi per formarne un unico lotto o quando non risulti possibile la cessione della capacità edificatoria a favore di terreni confinanti o contigui suddivisi da strada o percorso pubblico purché prospicienti nell'ambito della medesima sottozona)</p>		
Riduzione applicabile al valore base alla sola superficie interessata dal vincolo	AMBITI INEDIFICABILI	Aree classificate ai sensi dell'art. 35 comma 1 (terreni sedi di frane) della L.R. 11/98 e s.m.i. – F1	30%
		Aree classificate ai sensi dell'art. 35 comma 2 (terreni interessati dalle colate detritiche – debris flow) della L.R. 11/98 e s.m.i. – DF1	
		Aree classificate ai sensi dell'art. 36 (terreni a rischio inondazione) della L.R. 11/98 e s.m.i. – FASCIA A	
		Aree classificate ai sensi dell'art. 35 comma 1 (terreni sedi di frane) della L.R. 11/98 e s.m.i. – F2	15%
		Aree classificate ai sensi dell'art. 35 comma 2 (terreni interessati dalle colate detritiche – debris flow) della L.R. 11/98 e s.m.i. – DF2	
		Aree classificate ai sensi dell'art. 36 (terreni a rischio inondazione) della L.R. 11/98 e s.m.i. – FASCIA B	
		Aree boscate ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/98 e s.m.i.	30%
		<p>In caso di presenza di più vincoli, distintamente considerati, gli indici di deprezzamento vengono applicati a cascata e non possono comunque determinare una riduzione del valore superiore al 70% del valore pieno.</p>	
<p>SENZA POSSIBILITA' DI TRASFERIMENTO DI CAPACITA' EDIFICATORIA (quando il mappale non può essere accorpato a terreni limitrofi per formarne un unico lotto o quando non risulti possibile la cessione della capacità edificatoria a favore di terreni confinanti o contigui suddivisi da strada o percorso pubblico purché prospicienti nell'ambito della medesima sottozona)</p>			

AMBITI INEDIFICABILI	Aree classificate ai sensi dell'art. 35 comma 1 (terreni sedi di frane) della L.R. 11/98 e s.m.i. – F1	80%
	Aree classificate ai sensi dell'art. 35 comma 2 (terreni interessati dalle colate detritiche – debris flow) della L.R. 11/98 e s.m.i. – DF1	
	Aree classificate ai sensi dell'art. 36 (terreni a rischio inondazione) della L.R. 11/98 e s.m.i. – FASCIA A	
	Aree classificate ai sensi dell'art. 35 comma 1 (terreni sedi di frane) della L.R. 11/98 e s.m.i. – F2	60%
	Aree classificate ai sensi dell'art. 35 comma 2 (terreni interessati dalle colate detritiche – debris flow) della L.R. 11/98 e s.m.i. – DF2	
	Aree classificate ai sensi dell'art. 36 (terreni a rischio inondazione) della L.R. 11/98 e s.m.i. – FASCIA B	
	Aree boscate ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/98 e s.m.i.	80%
<p>In caso di presenza di più vincoli, distintamente considerati, gli indici di deprezzamento vengono applicati a cascata e non possono comunque determinare una riduzione del valore superiore al 80% del valore pieno.</p>		

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : CIAMBI Paolo

Il Segretario Comunale
F.to : D'ANNA ELOISA DONATELLA

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2019 al 19/04/2019 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 04/04/2019 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 04/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
in ordine regolarità tecnica

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 04/04/2019

Il Segretario Comunale
D'ANNA ELOISA DONATELLA